



*Regolamento didattico del* **Corso di Laurea in Economia e Commercio**

Laurea:	Economia e Commercio – <i>Economics and Business</i>
Classe:	L-33 Scienze economiche
Struttura di riferimento:	Dipartimento di Scienze Economiche
Altre strutture di riferimento:	Dipartimento di Economia Aziendale Dipartimento di Scienze Giuridiche

**PARTE I – Principi generali**

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento, in conformità con quanto disposto dalle leggi e dai Regolamenti in materia, e in particolare dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), dal Regolamento degli Studenti (RS) dell'Università degli Studi di Verona e dall'Ordinamento Didattico del Corso (**Allegato A**), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in epigrafe per quanto non definito dalla predetta normativa.

**Art. 2 – Obiettivi formativi**

Il corso di laurea in Economia e Commercio, nella classe L-33 delle "Scienze economiche" (D.M. 270/2004), risponde alla primaria finalità di fornire solide basi metodologiche interdisciplinari che caratterizzano la tradizione italiana di tale percorso formativo. Si tratta, in particolare, delle conoscenze negli ambiti aziendale, economico, giuridico e matematico-statistico. Oltre all'acquisizione delle specifiche conoscenze, il percorso formativo si caratterizza per lo sviluppo delle capacità di analisi critica che consente il saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto.

Il CdL prevede nei primi due anni di formazione, un bilanciamento tra discipline economico-generaliste, aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, secondo una tradizione consolidata dei corsi di studio di area economica, volta a dare fondamenti solidi a vasto spettro al laureato.

Nel terzo anno, il CdL prevede un approfondimento di tematiche orientate a fornire al laureato le basi della politica economica, della misurazione e analisi quantitativa dei fenomeni economici e del funzionamento del sistema economico in prospettiva storica.

Inoltre, l'approfondimento delle tematiche economico-finanziarie fornisce il necessario raccordo tra i mercati finanziari e la finanza d'impresa utilizzando anche adeguati strumenti matematico-statistici.

**Art. 3 – Accesso a studi ulteriori e sbocchi occupazionali**

I laureati del Corso potranno perfezionare la loro formazione accedendo a tutti i corsi di Laurea Magistrale di area economica.

Gli sbocchi sono riferibili all'ampio spettro di professioni in campo economico, tanto nelle imprese, quanto nelle aziende pubbliche e non profit, o anche nell'ambito di uffici e studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali.

Il CdL consente la continuazione degli studi nei corsi di laurea magistrale di area economica offerti dall'Università di Verona o da altro Ateneo, nonché l'inserimento in istituzioni pubbliche e private o in varie tipologie di organizzazioni (di ricerca, sindacali, pubbliche amministrazioni).

Il CdL fornisce anche solide basi per la continuazione degli studi in corsi di Master presso Atenei esteri.

#### **Art. 4 – Requisiti di ammissione**

Gli studenti che intendono essere ammessi al Corso devono:

- 1) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente;
- 2) essere in possesso delle seguenti competenze, conoscenze e abilità (c.d. "saperi minimi"), necessarie sia per la comprensione del lessico utilizzato a lezione, sia per l'utilizzo della strumentazione informatica di supporto alle esercitazioni:
  - a) abilità logico-matematiche: comprensione e produzione di ragionamenti di tipo logico e quantitativo anche mediante l'uso di nozioni matematiche di base;
  - b) abilità linguistiche e verbali: conoscenze delle strutture grammaticali, della sintassi e del lessico della lingua italiana e capacità di lettura e comprensione di testi per utilizzarne in tutto o in parte le informazioni;

Il possesso di ciascuna delle competenze, conoscenze e abilità sopra indicate sarà oggetto di verifica tramite apposite prove di valutazione che saranno organizzate sotto forma di test.

In caso le prove di valutazione avessero esito negativo, non sarà preclusa l'immatricolazione, ma verranno assegnati allo studente degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare durante il primo anno di corso.

Al fine di agevolare la tempestiva acquisizione dei "saperi minimi" richiesti, è possibile organizzare specifiche attività formative integrative e di supporto, al termine delle quali siano programmate ulteriori prove di valutazione.

Il superamento delle prove di verifica del possesso dei predetti "saperi minimi" deve in ogni caso considerarsi propedeutico all'iscrizione al secondo anno di corso.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove di verifica saranno stabilite nel Calendario delle attività didattiche.

### **PARTE II – Organizzazione e funzionamento delle attività didattiche**

#### **Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività didattiche**

Le attività formative previste e realmente attivate, i loro obiettivi formativi specifici, i CFU loro assegnati, le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti in esse impegnati e l'articolazione in unità logistiche e moduli, sono definiti e periodicamente aggiornati dalla struttura didattica e resi noti attraverso la Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto annuale degli studi, il sito web dedicato e ogni altra forma di comunicazione individuata dal RDA.

Sono previste le seguenti tipologie di attività didattica:

- a) **lezione ("frontale" e assimilate, anche in forma di e-learning):** 8 ore per CFU (con 17 ore di impegno personale da parte dello studente);
- b) **esercitazione:** 12 ore per CFU (con 13 ore di impegno personale da parte dello studente);
- c) **stage/tirocinio professionale:** 25 ore per CFU.

I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative e la loro articolazione saranno indicati dai docenti responsabili delle singole attività ogni anno e rese tempestivamente note tramite pubblicazione nella sezione "Offerta formativa" del sito web dedicato.

#### **Art. 6 – Programmazione delle attività didattiche**

La struttura didattica ogni anno procede alla programmazione delle attività didattiche del Corso stabilendo gli insegnamenti che saranno attivati, la loro eventuale articolazione in moduli, la loro assegnazione a un Docente Titolare, sulla base della disponibilità manifestate dal corpo docente e comunque nel rispetto del principio del pieno utilizzo del tempo-docenza secondo criteri di funzionalità, competenza e di equilibrata suddivisione dei carichi didattici.

Il Docente Titolare di insegnamento è responsabile dell'attività didattica svolta da eventuali altri docenti, anche a contratto, partecipanti al corso.

#### **Art. 7 – Calendario delle attività didattiche**

Prima dell'inizio di ogni anno accademico e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi, viene definito e reso noto il Calendario delle attività didattiche, distinguendo i periodi dedicati alle lezioni da quelli destinati alle prove d'esame.

Il Corso è organizzato in due periodi principali e un periodo di recupero. All'interno dei primi due periodi, viene stabilita la ripartizione delle diverse attività didattiche, l'orario delle lezioni e le date degli appelli relative alle due sessioni ordinarie d'esame, in coerenza con gli obiettivi didattici del Corso. Nel terzo periodo è previsto lo svolgimento di una terza sessione d'esame e di attività didattiche propedeutiche o di recupero. Questo schema non si applica alla didattica pratica, agli stage, ai tirocini e ai corsi intensivi.

La struttura didattica stabilisce il numero complessivo e la scansione degli appelli d'esame nelle diverse sessioni nel rispetto di quanto stabilito dal RDA.

Le date degli appelli sono stabilite e rese note almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove e devono tenere conto delle specifiche esigenze didattiche e di eventuali propedeuticità fra insegnamenti.

L'intervallo fra due appelli consecutivi della medesima sessione non può essere inferiore a due settimane.

Gli esiti delle prove d'esame devono essere resi disponibili in tempo utile per consentire allo studente l'iscrizione all'appello successivo e, nel caso si trattasse dell'ultimo appello della sessione, entro e non oltre due settimane dallo svolgimento della prova.

La struttura didattica stabilisce, inoltre, il numero complessivo, non inferiore a tre per ogni anno, e la scansione delle sessioni di svolgimento delle prove finali.

#### **Art. 8 – Esami di profitto**

In sede di programmazione delle attività didattiche, i docenti titolari sono chiamati a indicare in modo dettagliato le modalità previste per lo svolgimento della prova d'esame del proprio insegnamento. L'esame si svolge successivamente alla conclusione di ciascun ciclo di lezioni, nei periodi destinati alle sessioni d'esame. Non è consentito lo svolgimento di prove d'esame durante i periodi destinati, secondo il calendario stabilito dalla struttura didattica, all'erogazione delle lezioni.

Gli esami devono rispettare il programma ufficiale dell'insegnamento, che il docente provvede a pubblicare e aggiornare sulle apposite pagine sito web dedicato. Lo studente è tenuto a sostenere l'esame sul programma adottato nell'A.A. cui la sessione d'esame appartiene.

Per tutti gli esami corrispondenti a insegnamenti compresi fra le attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, nonché per gli esami scelti in modo autonomo dallo studente, la valutazione è espressa in trentesimi. L'esito della prova si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei CFU previsti se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L'attribuzione della lode, in caso di votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione d'esame, e richiede la volontà unanime dei componenti.

Per le attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano, per le attività formative volte ad acquisire abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, in caso di esito positivo la valutazione viene espressa mediante la semplice approvazione o dichiarazione di "idoneità".

Per gli *stages* e i tirocini formativi, l'esito positivo finale viene documentato tramite attestazione del completo svolgimento delle attività previste dal progetto da parte del docente responsabile.

Lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso e curriculum di studio, in base al piano didattico del proprio anno di immatricolazione e non è quindi ammesso a sostenere esami relativi a insegnamenti erogati in piani didattici antecedenti. Gli esami sostenuti in violazione di tale norma verranno annullati d'ufficio.

## **Art. 9 – Commissioni d’esame**

Alle Commissioni degli esami di profitto si applicano le disposizioni del RDA.

Possono far parte della Commissione d’esame di un insegnamento anche esperti esterni della specifica disciplina o di disciplina affine. A tal fine, essi devono essere nominati “cultori della materia” per l’anno accademico in corso. La nomina è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- 1) titolo di dottore di ricerca;
- 2) ovvero, titolo di dottore magistrale e aver svolto non meno di due anni di attività di ricerca o libero professionale o di attività di lavoro dipendente in ambiti coerenti con i contenuti dell’insegnamento.

I docenti a contratto possono far parte di Commissioni d’esame di insegnamenti diversi da quello loro assegnato, purché del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

## **Art. 10 – Altre attività formative**

Oltre allo svolgimento delle attività formative elencate nel curriculum come qualificanti, e oltre al superamento della prova finale, si prevede che lo studente debba:

- 1) acquisire un livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B1 completo (3 CFU per livello B1 test informatizzato e 3 CFU per certificazione B1 completa);
- 2) svolgere, per complessivi 12 CFU, attività formative a propria scelta, purché coerenti con il progetto formativo del Corso.

Le conoscenze linguistiche di cui al punto 1) potranno essere acquisite mediante il sostenimento dei test di competenza linguistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), ovvero mediante la produzione di certificati equivalenti rilasciati da scuole, enti pubblici o istituti privati riconosciuti, previa valutazione da parte dei competenti organi accademici.

L’acquisizione delle conoscenze e competenze di cui al punto 1) dà diritto al riconoscimento in carriera dei CFU previsti dal piano didattico di cui in allegato.

Le attività formative di cui al punto 2) possono consistere in:

- a) insegnamenti offerti in CdL triennali di area economica ovvero, previa autorizzazione della struttura didattica, di altra area;
- b) attività di stage e tirocinio formativo presso enti pubblici, imprese o enti privati ivi compresi quelli del terzo settore, enti e collegi professionali, purché accreditati;
- c) attività formative relative alla conoscenza di ulteriori lingue straniere, ovvero della lingua inglese a livello avanzato;
- d) attività formative volte ad acquisire abilità informatiche e telematiche;
- e) attività formative volte ad acquisire abilità relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Gli insegnamenti offerti in tutti i Corsi di Laurea triennale di area economica soddisfano il requisito della coerenza con il progetto formativo del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Non è consentito, a pena di annullamento d’ufficio, sostenere a scelta insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea Magistrale. Per tutti gli altri insegnamenti, la verifica caso per caso della coerenza dell’attività scelta con il progetto formativo del Corso è demandata alla struttura didattica.

Per poter accedere al relativo riconoscimento di CFU, le attività di cui alla lettera b) dovranno essere promosse da un tutor accademico e svolgersi sotto la guida di un tutor aziendale, nel pieno e inderogabile rispetto delle procedure previste dal Regolamento di Ateneo per gli Stages e i Tirocini. Sarà riconosciuto un numero di CFU proporzionale a quello delle ore di effettivo impegno profuso dallo studente, tenendo conto del rapporto crediti-ore di cui al precedente art. 5.

Le competenze relative alle attività di cui alla lettera c) potranno essere acquisite mediante il sostenimento dei test linguistici offerti dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), ovvero mediante la produzione di certificati equivalenti rilasciati da scuole, enti pubblici o istituti privati riconosciuti, previa valutazione da parte dei competenti organi

accademici. Gli studenti stranieri non potranno ottenere alcun riconoscimento di CFU per la conoscenza della propria lingua madre. L'attribuzione di CFU avverrà in base al seguente schema:

Lingua	Livello certificazione	Ore CLA	CFU
Inglese	B2	100	4
	C1	100	4
	C2	60	2
Lingua straniera diversa dall'inglese (esclusa madrelingua)	B1	80	3
	B2	100	4
	C1	100	4
	C2	60	2

Per l'accreditamento delle attività formative di cui alla lettera d), lo studente dovrà essere in grado di produrre una certificazione informatica adeguata. La struttura didattica valuterà per ciascuna certificazione prodotta il numero di CFU attribuibili.

Le competenze relative alle attività di cui alla lettera e) potranno essere acquisite mediante la frequenza, e il superamento della relativa prova di verifica finale, di attività di gruppo, seminari, laboratori, *project work* e simili, il cui contenuto rientri in un progetto preventivamente presentato da uno o più docenti alla struttura didattica, e da quest'ultima approvato.

#### **Art. 11 – Propedeuticità**

Propedeuticità fra insegnamenti possono essere introdotte su decisione della struttura didattica. Le propedeuticità specificate devono essere rispettate da parte degli studenti; il mancato rispetto delle propedeuticità implica l'annullamento d'ufficio degli esami verbalizzati in violazione della norma.

#### **Art. 12 – Prova finale**

La prova finale, il cui superamento attribuisce 3 CFU, consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 30 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell'elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell'Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente.

L'elaborato è oggetto di esposizione e discussione orale dinanzi a una Commissione Istruttoria, composta dal docente di cui al comma precedente, in qualità di Relatore, e da un secondo docente appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine. La discussione si svolge in una data concordata con il Relatore, di norma in occasione di una qualsiasi sessione d'esame.

Con il consenso del Relatore, la tesi può essere redatta e la discussione svolgersi in lingua inglese.

La scelta del tema e del titolo dell'elaborato e lo svolgimento della discussione a norma dei commi precedenti possono essere effettuate a partire dall'inizio dell'ultimo anno di corso, e comunque solo dopo l'acquisizione in carriera di almeno 120 CFU.

Valutati la qualità dell'elaborato e della sua presentazione e discussione da parte dello studente, la Commissione Istruttoria formula una proposta di giudizio, che può essere positiva o negativa: nel primo caso, essa è accompagnata da una proposta di punteggio, da un minimo di 0 a un massimo di 4 punti; nel secondo caso, è accompagnata dall'indicazione al laureando di opportuni suggerimenti migliorativi. La proposta di punteggio non deve in alcun modo tener conto della carriera del laureando.

La determinazione del punteggio finale e il conferimento del titolo sono di esclusiva competenza della Commissione di Laurea, composta secondo quanto stabilito dal RDA.

È possibile conseguire la laurea anche in un tempo inferiore a tre anni.

#### **Art. 13 – Punteggio di laurea e conferimento del titolo di studio**

La Commissione di Laurea determina il punteggio finale tenendo conto dei seguenti criteri orientativi:

- del punteggio di ammissione, inclusivo della valutazione delle lodi (0,5 punti per ogni lode)
- del punteggio di valutazione della prova finale
- di eventuali bonus così definiti:
  - o bonus di merito: 3 punti per i laureandi con punteggio di ammissione maggiore o uguale a 99/110, 2 punti per i laureandi con punteggio di ammissione compreso fra 90 e 98/110
  - o bonus di velocità: tre punti per il laureando in corso che superi la prova finale nelle sessioni estiva o autunnale, due punti per il laureando in corso che superi la prova finale nella sessione straordinaria invernale ed un punto per il laureando fuori corso da non oltre un anno;
  - o bonus mobilità: per il laureando che abbia aderito a progetti di mobilità internazionale per studio di durata non inferiore a tre mesi, 1 punto se ha conseguito almeno 12 CFU all'estero, 2 punti se ha conseguito almeno 24 CFU all'estero.

Il punteggio di ammissione viene stabilito sulla base della media di tutte le prove d'esame sostenute dallo studente che hanno dato luogo a voto espresso in trentesimi, con esclusione di quelle in eventuale sovrannumero rispetto al proprio piano didattico, in base al peso in CFU di ciascuna corrispondente attività formativa. Le lodi conseguite durante il percorso di studio concorrono alla formazione del punteggio di ammissione nella misura di 0,5 punti per ogni lode.

Per l'attribuzione del punteggio finale di laurea la Commissione ha a disposizione da un minimo di 66 a un massimo di 110 punti. Qualora il candidato ottenga il massimo punteggio, la Commissione può attribuire la lode, purché vi sia il parere unanime dei componenti.

Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato sono pubblici.

#### **Art. 13 bis – Controllo antiplagio**

Sono adottati appositi strumenti informatici finalizzati a garantire la verifica dell'uso corretto delle fonti e delle citazioni bibliografiche nella redazione dell'elaborato finale e consentire ai laureandi di auto-valutare l'autenticità del proprio lavoro.

L'uso improprio delle fonti nella redazione dell'elaborato finale, che comportasse un tasso di ambiguità superiore alla soglia di tolleranza stabilita dalla Struttura didattica, può costituire illecito disciplinare, perseguibile secondo la vigente normativa di Ateneo.

#### **Art. 14 – Norme per i trasferimenti e i passaggi**

Ai trasferimenti da altri Atenei e ai passaggi fra Corsi di Studio si applica quanto previsto dal RDA e dal RS.

La struttura didattica decide in merito alle richieste di riconoscimento di CFU acquisiti da uno studente in altro Corso di Laurea o presso altro Ateneo entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano didattico del Corso e dei settori loro affini.

L'esito della valutazione, che potrà comprendere l'indicazione delle attività formative riconosciute e dei relativi CFU, delle attività formative necessarie a integrare la preparazione dello studente nonché di eventuali CFU in eccedenza per ciascun ambito, sarà oggetto di specifica comunicazione allo studente.

In caso di individuazione di attività formative integrative, verranno contestualmente indicati il docente o i docenti cui lo studente dovrà rivolgersi per concordare contenuti e modalità delle prove di integrazione. Lo studente è tenuto a contattare i docenti indicati e, in sede di svolgimento della prova integrativa, a presentarsi con la propria copia del provvedimento che definisce le modalità di integrazione.

Nel caso in cui le attività di cui si chiede il riconoscimento non siano riferibili ad alcun settore scientifico-disciplinare o lo siano solo a settori diversi da quelli previsti dal piano didattico del Corso o a settori affini, la struttura didattica valuterà caso per caso la possibilità di riconoscere CFU nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente.

#### **Art. 15 – Titoli stranieri e periodi di studio svolti all'estero**

Alle attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale e alle richieste di riconoscimento di titoli di studio stranieri si applica quanto stabilito dal RDA e dal RS.

Lo Studente che prende parte a programmi di mobilità internazionale istituzionali ha diritto al riconoscimento delle attività formative svolte presso la sede straniera prescelta previa valutazione da parte della struttura didattica.

Le procedure e le modalità del riconoscimento sono stabilite con apposito regolamento.

È prevista l'attivazione di uno Sportello Erasmus, con il compito di assistere gli studenti nelle pratiche di carattere amministrativo e di garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure.

#### **Art. 16 – Forme di tutorato**

Nel rispetto di quanto previsto dal RDA, la struttura didattica predispone, organizza e gestisce forme di tutorato a favore degli studenti volte a guidarli durante l'intero percorso di studi, a fornire loro informazioni relative alla struttura amministrativa, logistica e didattica, a orientarli nella scelta dei percorsi formativi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a contribuire al superamento di eventuali difficoltà individuali.

#### **Art. 17 – Ricevimento studenti**

I docenti devono garantire almeno due ore settimanali, nell'arco dell'intero anno accademico, per il ricevimento degli studenti, pubblicizzando tramite l'apposita pagina del sito web di Ateneo luogo e orario a ciò destinati. Eventuali variazioni dell'orario di ricevimento vanno comunicate con congruo anticipo.

#### **Art. 18 – Studenti a tempo parziale**

Agli studenti che non abbiano la piena disponibilità del proprio tempo per giustificate ragioni lavorative, familiari, di salute o per altri validi motivi, è concessa la possibilità di concordare, all'atto dell'immatricolazione, la definizione di un percorso formativo con un numero di CFU pari a 30 per ciascun anno di corso.

Sulle richieste degli studenti ai sensi del presente articolo si pronuncia ogni anno la struttura didattica.

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa integrale rinvio al Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale.